

ASSOCIAZIONE POLYPHONIA APS

Via Nerici n.176 – 55100 Sant'Anna (LU)

P.IVA e C.F.: 01612390466

N° REA: 163695

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 03 del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue, alle ore diciotto, presso la sede legale si è riunita, su convocazione del Presidente, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Polyphonia, per discutere e/o deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Verifica e adeguamento statuto ASSOCIAZIONE POLYPHONIA APS alla normativa prevista dal D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 (c.d "Codice del Terzo Settore").

- Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 13 (tredici) associati su n° 21 (ventuno) aventi diritto al voto, in persona dei Signori : - RIZZARDI FRANCESCA, insegnante, nata a Barga (LU) il 7 settembre 1974 ed ivi residente, Via Roma, 22, ma domiciliata per la carica ove appresso, codice fiscale RZZ FNC 74P47 A657J, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata : - "ASSOCIAZIONE POLYPHONIA" con sede nel Comune di Lucca, Frazione Sant'Anna, Via Nerici civico 176, codice fiscale e partita I.V.A. 01612390466, a quanto infra legittimata in virtù dei poteri attribuitigli dallo statuto associativo dell'Ente., - EMILI ROSSANO, musicista, nato a Marsciano (PG) il 13 marzo 1969 e residente in Barga (LU), Via Roma, 22, codice fiscale MLE RSN 69C13 E975G; - NARDINI MARIO, pensionato, nato a Barga (LU) il 30 aprile 1947 ed ivi residente, Via del Duomo civico 7, codice fiscale NRD MRA 47D30 A657Y, - TORTELLI MARCO, giornalista, nato a Lucca il 14 febbraio 1969 e residente in Barga (LU), Viale Cesare Biondi civico 40, codice fiscale TRT MRC 69B14 E715G; - RIZZARDI ALESSANDRO, musicista, nato a Barga (LU) il 2 settembre 1972 ed ivi residente, Villaggio Unrra civico 21, codice fiscale RZZ LSN 72P02 A657A; - BARBI RICCARDO, impiegato, nato a Barga (LU) il 15 maggio 1960 e residente in Borgo a Mozzano (LU), Frazione Gioviano, Via di Gioviano civico 5, codice fiscale BRB RCR 60E15 A657B; - LENZARINI CINZIA, impiegata, nata a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 30 settembre 1975 e residente in Barga (LU), Villaggio Unrra civico 21, codice fiscale LNZNZ 75P70 C236P; - SUFFREDINI MARCELLA, pensionata, nata a Barga (LU) il 18 luglio 1949 ed ivi residente, Via Sant'Antonio Abate civico 19, codice fiscale SFF MCL 49L58 A657L; - CARDELLI FEDERICO, insegnante, nato a Barga (LU) il 6 settembre 1972 ed ivi residente, Via Pietro Funai civico 50/N, codice fiscale CRD FRC 72P06 A657O; - VENTURI SIMONE, impiegato, nato a Barga (LU) il giorno 11 luglio 1980 ed ivi residente, Via Pietro Funai civico 32, codice fiscale VNT SMN 80L11 A657R; - GUZZOLETTI ANDREA, musicista, nato a Barga (LU) il 23 maggio 1972 ed ivi residente, Via della Fornacetta civico 15, codice fiscale GZZ NDR 72E23 A657S; - GUZZOLETTI LUIGI, pensionato, nato a San Romano in Garfagnana (LU) il 25 settembre 1946 e residente in Barga (LU), Via della Fornacetta civico 13, codice fiscale GZZ LGU 46P25 I142D, giusta delega rilasciata in data 19 maggio 2021; - PIERACCINI GIAMPIERO,

7.2022

pensionato, nato a Barga (LU) il 26 marzo 1946 e residente a Borgo a Mozzano (LU), Frazione Anchiano, Viale Norvegia civico 23, codice fiscale PRC GPR 46C26 A657V;

Presiede l'assemblea la Dott.ssa Rizzardi Francesca che chiama a fungere da segretaria la Dott.ssa Lenzerini Cinzia. Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea in seconda convocazione e dichiara aperta la discussione sugli argomenti all'Ordine del giorno.

La Presidente illustra la necessità dell'adeguamento di alcune parti dello statuto viste le osservazioni dell'Ufficio competente del Comune di Lucca in fase di registrazione al RUNTS.

Il presidente produce il nuovo testo dello statuto con le modifiche apportate che sottopone all'assemblea.

L'ASSEMBLEA - udita la relazione del Presidente; - dopo la discussione, all'unanimità, con voti palesi DELIBERA

1) di approvare le modifiche statutarie proposte dalla Presidente e dal Consiglio Direttivo ed in particolare di adeguare lo statuto associativo alla nuova normativa prevista dal D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 (c.d "Codice del Terzo Settore");

2) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il testo del nuovo statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

3) di conferire al Presidente della Associazione apposita delega al fine apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di deposito del presente atto presso i Pubblici Uffici.

Niente altro essendovi da discutere e/o deliberare la riunione si chiude alle ore diciannove previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Francesco Pucci

Il Segretario
Amf

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

Registrazione fatta il 19 OTT. 2022
Al n. 298 serie 3



L'incaricato del servizio (*)

Donatella Mancolini

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto
Donatella Mancolini

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Polyphonia - APS"



ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 è costituito nella forma giuridica di associazione, un Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Polyphonia - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "Associazione Polyphonia - APS".

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), allorquando istituito.

3. L'associazione ha sede legale nel comune di Lucca. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs.

117/2017: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Promozione e sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative e informative che riguardano il mondo dell'arte in genere e della musica in modo particolare, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi e opportunità di crescita e di confronto. Collaborare con altri enti, sia pubblici che privati per favorire iniziative culturali, incontri, dibattiti atti a prevenire ogni forma di intolleranza, discriminazione, ingiustizia e razzismo.

In particolare l'Associazione ha come scopo principale stimolare il rapporto associativo tra gli aderenti anche attraverso campagne promozionali o d'immagine atte a far conoscere gli sviluppi dell'attività musicale con particolare riguardo al territorio della Regione Toscana e soprattutto nei riguardi della manifestazione denominata "Barga Jazz", organizzata nel Comune di Barga.

A tal fine potrà effettuare le seguenti attività:

A) costituire orchestre o gruppi musicali;

B) istituire e/o gestire scuole di musica, seminari e corsi di specializzazione;

C) promuovere con ogni mezzo il proprio logo e la propria attività in Italia ed all'Estero;

D) stipulare accordi con altre associazioni, enti o società del settore per la produzione e gestione di spettacoli musicali;

E) realizzare e gestire sale di incisione;

F) fondare case editrici e discografiche;

G) promuovere, esercitare e gestire ogni tipo di spettacolo al chiuso o all'aperto, avente carattere culturale, educativo e/o didattico;

H) intraprendere ogni iniziativa tesa ad una migliore distribuzione delle proprie produzioni e comunque di ogni prodotto recante il proprio logo;

l) promuovere e gestire mostre, fiere e convegni, anche in collaborazione con Enti Pubblici o altre associazioni.

ART 3.- Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

2 3'. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge e fermo restando il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario;

- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

4. La categoria speciale di socio onorario può essere attribuita dall'Organo di Amministrazione a coloro che si sono particolarmente distinti in attività a favore dell'associazione.

ART. 7 - Soci Volontari e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Le cariche sono gratuite.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Hanno altresì diritto di voto i soci minorenni attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua

immediata decadenza automatica dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

3. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Cause di scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 9) del presente statuto.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Francesco Pina